

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **173/1995** (ECLI:IT:COST:1995:173)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **15/05/1995**; Decisione del **15/05/1995**

Deposito del **16/05/1995**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21430**

Atti decisi:

N. 173

## ORDINANZA 15-16 MAGGIO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Gela e il 7 novembre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara Calabria, iscritte rispettivamente ai nn. 120, 143 e 165 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di D'Inzillo Oreste, imputato per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, con ordinanza del 26 ottobre 1994 (r.o. n. 120 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che disciplinano il procedimento di sanatoria per le violazioni edilizie;

che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio" previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che il condono rientra tra gli "istituti di clemenza" disciplinati dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impuginate non rispettano i requisiti procedurali richiesti dal medesimo art. 79, essendo state adottate con decreto-legge;

che il giudice remittente richiama la sentenza n. 369 del 1988 della Corte costituzionale, e afferma che le norme impuginate contrastano con il principio di ragionevolezza, dal momento che esse reiterano quelle disposizioni dei capi III e IV della legge 28 ottobre 1995, n. 47, che la Corte aveva dichiarato "eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un passato di illegalità di massa", nonché finalizzate a porre sicure basi per la repressione futura di fatti che violano "fondamentali esigenze" di governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;

che nel corso del procedimento penale a carico di Benedetto Santa, imputata per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara Calabria, con ordinanza del 7 novembre 1994 (r.o. n. 165 del 1995), ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale;

che nel corso del procedimento penale a carico di Patri' Salvatore anche il Pretore di Gela, con ordinanza del 6 ottobre 1994 (r.o. n. 143 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, proponendo argomentazioni analoghe a quelle esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione;

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione riguardano le norme di sanatoria delle violazioni edilizie previste dal decreto-legge n. 551 del 1994, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 26 novembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, e 79 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni e sezione distaccata di Bagnara Calabria, e, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*